



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BRANDIMARTE	MASSIMO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ALESSANDRINO	RICCARDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1350/14  
depositato il 11/08/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP05P200418/2013 IRPEF-ADD.COM. 2008  
REGIONALE  
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

~~REDAZIONE~~  
~~REDAZIONE~~

difeso da:

MONTANARO VITO  
CORSO UMBERTO,1 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1350/14

UDIENZA DEL

18/12/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

2533

PRONUNCIATA IL:

18 DIC. 2014

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

30 SET. 2015

Il Segretario

IL SEGRETARIO  
(dr. Giuseppe Perillo)



Con ricorso in atti [redacted] adiva a questa CTP ed impugnava l'avviso di accertamento n. TVP05P200418/2013 con il quale l'Agenzia delle Entrate di Taranto, per la sua qualità di socio della [redacted] srl, per l'anno 2008, accertava IRPEF ed accessori in conseguenza ad accertamento in corso di notifica alla citata società.

Costitutosi il contraddittorio, la causa veniva posta in decisione.

Il reddito della società è stato determinato dall'Agenzia ed attribuito al socio pro quota solo sulla base del reddito quantificato nell'accertamento della società.

In modo esaustivo nel suo gravame il ricorrente ha dimostrato sia che il reddito della società è stato alla fine quantificato da sentenza della CTP e sia che tale entità ha riguardato un importo pari alla esclusione di un provento illecito in precedenza attribuito alla società medesima.

Considerato che quanto esposto riviene dalla sentenza emessa e passata in cosa giudicata per mancata opposizione dell'Agenzia delle Entrate e che proprio l'importo di tale 'provento illecito' aveva costituito la rettifica in capo alla società ed il conseguente trasferimento di parte delle risultanze di essa sul socio, la Commissione ritiene che mancando tale specifico reddito, alcun importo può essere attribuito al ricorrente quale reddito di partecipazione.

In riferimento alla eccepita eccezione di difetto di sottoscrizione ex art.42-comma 1) e comma 3)-DPR 600/73, la Commissione ritiene che neppure nel corso di questo procedimento l'Agenzia ha dimostrato la regolarità della delega conferita al sottoscrittore dell'accertamento e con tale operato l'Agenzia ha provocato l'illegittimità dell'atto stesso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La TERZA Sezione della C.T.P. di Taranto, così provvede:

===accoglie il ricorso ed annulla l'accertamento impugnato;

===liquida in favore del ricorrente le spese di questo giudizio quantificate con equità in euro cinquecento oltre iva e cap se dovuti ed oltre all'importo del contributo unificato pagato, pone le stesse a carico dell'Agenzia delle Entrate di Taranto e dispone che vengano pagate per il ricorrente al difensore costituito dichiaratosene anticipatario.

Così deciso il giorno 18/12/2014

IL GIUDICE RELATORE  
(Saverio Gargano)

IL PRESIDENTE  
(Massimo Brandimarte)